

STATUTO

Art. 1

(Costituzione, denominazione, sede e durata)

E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Bari quale Ente del terzo settore, l'Associazione denominata HARMONIA – CORO E ORCHESTRA DELL'ATENEO BARESE, - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS in seguito all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nella città di Bari non comporta modifica dello Statuto. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea e non comporta modifica dello Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

(Caratteri dell'Associazione)

L'Associazione "HARMONIA – CORO E ORCHESTRA DELL'ATENEO BARESE - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, è apolitica e aconfessionale, si ispira ai principi della democrazia e non ha scopo di lucro.

Art. 3

(Finalità e attività)

L'Associazione svolge, senza scopo di lucro, in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 lett. i) del Codice del Terzo Settore: *"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo"*.

In particolare l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- diffusione della pratica corale e strumentale prevalentemente in ambito universitario;
- promozione della cultura musicale;
- valorizzazione e divulgazione del patrimonio della tradizione artistico-musicale meridionale, nonché di composizioni musicali italiane, in particolare di autori pugliesi, oltre all'esecuzione di opere inedite reperite e trascritte;
- pratica, sviluppo e diffusione di attività culturali nel campo musicale, intese come mezzo di formazione dei soci, mediante la promozione di ogni forma di attività coerente con i proponimenti sociali.

L'Associazione realizza i propri scopi svolgendo le seguenti attività:

- Promuove la costituzione di formazioni e gruppi musicali, nonché corsi formativi, concorsi, seminari, spettacoli, pubblicazioni, dibattiti; collabora con gli organismi universitari per la realizzazione in ambito accademico dei propri fini sociali, attraverso studi e ricerche musicologiche, attività didattiche, di formazione e addestramento musicale rivolte agli studenti dell'Università di Bari;
- Collabora con le istituzioni accademiche nella raccolta dei documenti e delle fonti letterarie e musicali riguardanti la teoria e la pratica musicale in Puglia, in particolare, e su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Per il conseguimento delle sue finalità l'Associazione si propone l'utilizzazione e la valorizzazione delle strutture universitarie dell'Ateneo Barese, promuovendo forme di collegamento tra comunità universitaria e territorio.

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera, gratuita e senza fine di lucro dei propri associati salva la possibilità di rimborsare loro le spese effettivamente sostenute nello svolgimento di tale attività.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.



L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
Per le attività d'interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Art. 4 (Risorse Economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote sociali annuali;
- b) contributi ed elargizioni a titolo di liberalità che potranno provenire da persone fisiche, Enti pubblici e privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) entrate derivanti da convenzioni e progetti;
- f) entrate derivanti da eventuali attività commerciali, svolte occasionalmente, marginali o da iniziative promozionali.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali indicate nel presente Statuto.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto darsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento al fondo di dotazione non crea diritto di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. Il suddetto versamento non è mai rivalutabile per nessun motivo.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, depositato presso la sede almeno 15 giorni prima dell'Assemblea dei soci, e lo sottopone all'approvazione della stessa entro il mese di aprile.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige un bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, significativo del programma da svolgere.

Art. 5 (Progetti particolari)

L'Associazione per realizzare progetti particolari e rilevanti afferenti a scopi istituzionali, può avvalersi di persone non associate e, in caso di particolari necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati o a persone aderenti agli enti associati

Art. 6 (Soci)

Possono diventare soci tutti coloro che ne fanno richiesta, condividendone gli scopi, impegnandosi per la loro realizzazione e mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Ci sono tre categorie di soci:

- Soci ordinari: sono i cantori e gli strumentisti effettivi dell'Associazione che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di Socio al Consiglio Direttivo. La loro qualità di soci ordinari è subordinata al pagamento della quota sociale annuale.
- Soci onorari: sono coloro che abbiano riportato particolari meriti in seno all'Associazione o coloro che, pur estranei all'Associazione, si sono distinti in ragione di particolare sostegno dato alla medesima.
- Soci sostenitori: sono tutti coloro che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di

elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota sociale annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Art. 7

(Criteri di ammissione dei soci)

Chi intende aderire all'Associazione in qualità di Socio ordinario o sostenitore deve rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

In base alle disposizioni del GDPR 2016/679 e previo assenso scritto del Socio, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione a Socio ordinario presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 8

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Art. 9

(Diritti e doveri degli associati)

I soci hanno il diritto di:

- essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- partecipare con diritto di voto alle assemblee, per l'associato di maggiore età;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti alle cariche sociali, sempre se maggiorenni;

Ciascun Socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

I Soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 10

(Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di Socio, a seguito della decisione del Collegio dei Probiviri, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il Socio escluso ha 60 giorni di tempo per presentare ricorso scritto all'Assemblea che, sentito il Collegio dei Probiviri ed il Consiglio Direttivo, dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 11
(Organi Sociali e Cariche Elettive)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Direttore Artistico;
- e) Il Collegio dei Proviviri;
- f) Il Revisore dei Conti;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12
(Assemblea)

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

E' possibile tenere l'Assemblea anche in luogo diverso dalla sede legale ed anche all'estero.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è presieduta, di norma, dal Presidente, che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea elegge il segretario di Assemblea.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Il Presidente è tenuto a constatare il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

L'Assemblea ordinaria si riunisce per:

- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale;
- esaminare l'attività musicale svolta nell'anno precedente ed il programma di massima dell'anno successivo;
- deliberare l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di Socio nei casi a), b), c) e d) di cui all'art. 10;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- discute e delibera su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ETS - APS stesso.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un Socio non amministratore.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali e per tutte le deliberazioni che riguardino persone si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 13

(Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette componenti, eletti dall'Assemblea, di cui uno con funzione di Direttore Artistico, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra i soci ordinari.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare c/o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per via telefonica, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente, il vice presidente e il tesoriere;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di Socio.
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti
- convoca le elezioni per il rinnovo degli organi sociali.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo riunito in seduta monotematica nel mese di ottobre del terzo anno del mandato, determina le date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali in prima e seconda convocazione. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci con le stesse modalità previste per la convocazione d'Assemblea Ordinaria e deve indicare la sede e gli orari per l'esercizio del diritto di voto. L'Assemblea Elettiva è presieduta dal Socio più anziano in ordine di iscrizione nel libro soci presente all'apertura del seggio. Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal Socio più giovane in ordine di iscrizione nel libro soci presente all'apertura del seggio. Il presidente del seggio valuterà la correttezza della convocazione, dichiarerà l'apertura delle operazioni di voto e distribuirà le schede per la votazione previamente siglate da lui e dal Segretario verbalizzante. Il voto è segreto. Per la validità della prima convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo più uno dei Soci, per la seconda almeno un quinto. Verificato il raggiungimento del quorum al termine delle votazioni si procede: il presidente del seggio apre l'urna con le schede, verifica la congruità numerica con quelle distribuite e registrate e dà inizio allo spoglio coadiuvato dal Segretario. Al termine dello spoglio risulteranno eletti sei soci ordinari ed il Direttore Artistico più suffragati. Il mandato del Consiglio neo eletto comincia il primo gennaio successivo alla propria elezione e scade il 31 dicembre del terzo anno.

Durante il mandato il Consiglio Direttivo, in caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Su volontà del Consiglio le riunioni potranno essere aperte a tutti i soci.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, determina la decadenza dalla carica di Consigliere.

Art. 14 (Il Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo. E' facoltà del Presidente nominare tra i consiglieri un segretario con funzioni esecutive ed organizzative.

Le funzioni di presidente in caso di sua assenza o impedimento sono svolte dal vice presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, ne risponderà personalmente il Presidente.

Art. 15 (Il Direttore Artistico)

Il Direttore Artistico è un musicista preposto alla vita artistica dell'Associazione, è parte del Consiglio Direttivo e viene eletto ogni tre anni dall'Assemblea tra coloro che offrono adeguata preparazione specifica e sufficienti garanzie per dirigere il settore artistico, secondo il particolare indirizzo e gli intenti sociali che ne hanno determinato la costituzione.

Al Direttore sono demandate le questioni di ordine tecnico ed artistico. Provvede a proporre al Consiglio Direttivo le formazioni, gli organici orchestrali ed i relativi responsabili di direzione. Propone le linee dei programmi musicali, le attività concertistiche, formative, didattiche, divulgative, nonché le modalità di collaborazione con gli organismi accademici interessati all'attività dell'Associazione. Può essere coadiuvato nella sua opera da soci e mantiene contatti con il Collegio dei Probiviri al fine di salvaguardare il decoro e lo stile artistico dell'Associazione.

Art. 16
(Il Tesoriere)

Il Tesoriere si occupa del regolare andamento amministrativo e contabile dell'Associazione. Ha in custodia il patrimonio dell'Associazione, cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone il bilancio consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Con firma disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo può compiere i seguenti atti: può operare sui conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione, incassare le quote sociali, incassare somme da privati, Enti pubblici e privati, rilasciandone quietanza e sottoscrivere dichiarazioni.

Art. 17
(Il Segretario)

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 18
(Organo di Controllo)

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D. Lgs 1177207, l'Assemblea elegge un organo di controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 19
(Revisore legale dei conti)

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea elegge il revisore dei conti che dura in carica tre anni. La carica di revisore è incompatibile con la carica di Consigliere. Egli partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità e la consistenza di cassa dell'Associazione e dei relativi libri e dà parere sui rendiconti preventivi e consuntivi in sede di Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei soci può eleggere il revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 20
(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è competente per tutte le questioni di carattere disciplinare e morale.
E' composto da cinque soci eletti dall'Assemblea in occasione del rinnovo degli organi direttivi.
Il deferimento di un Socio al Consiglio dei Probiviri può essere effettuato dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dal Direttore Artistico o da almeno un terzo degli associati.
Il collegio deve deliberare entro trenta giorni dalla data del deferimento.

Art. 21
(Libri sociali)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 22
(Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni)

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 12 dello Statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 23
(Norma finale)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Ogni norma dello Statuto contraria alle disposizioni di legge è abrogata senza necessità di specifico recepimento.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 14 ottobre 2020.



Il Presidente
(Giuseppe Morea)